



**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 15/09/2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E  
RIDUZIONI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Settembre, alle ore 18:25, in videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta risultano presenti e assenti i consiglieri:

Nominativo		Nominativo	
Piermattei Rosa	P	Paoloni Paolo	P
Bianconi Vanna	P	Granata Sandro	P
Meschini Giovanni	P	Simoncini Chiara	P
Fattobene Francesco	A	Panicari Massimo	P
Antognozzi Tarcisio	P	Lampa Gabriela	P
Chirielli Silvia	A	Cruciani Pietro	A
Bianchi Sara Clorinda	P	Borioni Francesco	P
Orlandani Jacopo	P	Bompadre Mauro	A
Pezzanese Michela	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 4. Presenti n. 13.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Scuderini Venanzio.  
Assume la presidenza il sig. Sandro Granata , PRESIDENTE.

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:



*Gli interventi inerenti al presente punto sono interamente riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15.09.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).", in quanto così come specificato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è deciso di riunire in unica discussione i punti all'Ordine del Giorno, nn. 4- 5 -6 e 7 aventi, rispettivamente, ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)."; "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020"; "APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19."; "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE."*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- Che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta dal comma 641 al comma 668 e seguenti per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) della IUC;
- Che l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha espressamente stabilito che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)" e, prosegue al comma 780, in cui si dispone che "Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI";

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";



VISTA la deliberazione n. 443/2019/R/Rif. avente ad oggetto la *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATO l'art. 6 della predetta deliberazione, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta ed ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e la relativa procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RILEVATO che proprio a seguito dell'emergenza sanitaria, in materia di disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI), il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), con il quale è stato espressamente previsto che: *“I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

CONSIDERATO che:

- L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di



rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- La delibera ARERA n. 158/2020 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:

- il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche – indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1 a dell'Allegato A alla delibera n. 158 -, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158 del 1999;

- il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche – indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1 b dell'Allegato A) della delibera n. 158 – che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano state ancora oggetto di riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25 % sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd;

- il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso di attività di utenze non domestiche – indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 2 dell'Allegato A) della delibera – che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all'Ente Territorialmente Competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applica il fattore di correzione alla quota variabile;

- l'art. 2 della delibera 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza Covid-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della delibera – ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione, solo *“in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus Covid-19”*;

- gli articoli 3 e 4 della delibera 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57 bis del d.l. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e



servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco forzoso delle loro attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

RITENUTO necessario altresì prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, nella misura del 20%;

ATTESO che, l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO, l'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.07.2020;

RILEVATO che l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107, co. 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2020;

RITENUTO, che il Consiglio Comunale, al fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenza non domestica, in sede di approvazione delle tariffe, possa intervenire con misure non previste dal regolamento, stante la natura eccezionale dovuta alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

RAVVISATA la necessità di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2019, così come previsto ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 e di prevedere, per effetto dei provvedimenti governativi emessi a causa dell'emergenza epidemiologica le seguenti riduzioni:

- a favore delle utenze non domestiche, di cui alle tabelle 1a) e 1b) dell'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, colpite dalla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica, una riduzione della TARI anno 2020 rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività;
- a favore delle utenze non domestiche di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, colpite dalla sospensione obbligatoria, una riduzione della TARI anno 2020



rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività; per usufruire della riduzione, il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31.10.2020, apposita istanza di riduzione che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di San Severino Marche, di rientrare tra le attività destinatarie dei provvedimenti governativi ed il periodo di effettiva chiusura dei locali;

- a favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, un'agevolazione tariffaria nella misura del 20%;

CONSIDERATO che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio con utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) mediante specifica previsione di spesa quantificata presuntivamente pari ad euro 40.000,00 per le utenze non domestiche ed euro 10.000,00 per le utenze domestiche, salvo successivi eventuali adeguamenti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2020 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000, della Legge 147/2013, comma 683 e della Legge 296/2006, articolo 1, commi 142 e 156;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTO il parere favorevole unanime espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 14.09.2020, con verbale n. 03/2020;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con votazione espressa nominalmente da ciascun Consigliere, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 13
Astenuti	n. 3 (Borioni, Lampa, Panicari)
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10

## **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



2. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato.
3. Di prevedere per l'anno 2020, la riduzione della TARI anno 2020 proporzionata all'effettivo periodo di chiusura a favore:
  - delle utenze non domestiche, di cui alle tabelle 1a) e 1b) dell'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, colpite dalla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica;
  - delle utenze non domestiche di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, purché colpite dalla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica; per usufruire della riduzione, il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31.10.2020, apposita istanza di riduzione che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di San Severino Marche, di rientrare tra le attività destinatarie dei provvedimenti governativi ed il periodo di effettiva chiusura dei locali.
4. Di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della Delibera ARERA n. 158/2020, per l'anno 2020 un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, nella misura del 20%.
5. Di dare atto che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio con utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) mediante specifica previsione di spesa quantificata presuntivamente pari ad euro 40.000,00 per le utenze non domestiche ed euro 10.000,00 per le utenze domestiche, salvo successivi eventuali adeguamenti.
6. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
7. Di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
8. Di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di San Severino Marche a provvedere a quanto necessario per garantire la massima diffusione delle presenti agevolazioni.

\*\*\*\*\*

Inoltre,



**IL CONSIGLIO COMUNALE,**

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

Con separata votazione espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 13

**D E L I B E R A**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

\*\*\*\*\*





*Città di San Severino Marche*

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Sandro Granata

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Scuderini Venanzio